

prot n° 70/23 mt
del 06/06/2023



<p>PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO</p>	<p>PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO PALERMO</p>	<p>PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO</p>
---	--	---

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER IL COORDINAMENTO E LA COMUNICAZIONE IN MATERIA DI
PROCEDIMENTI CIVILI A TUTELA DI MINORI FIGLI DI SOGGETTI
INDAGATI PER REATI DI CUI ALL'ART.51 COMMA 3 BIS C.P.P**

Three handwritten signatures in blue ink, positioned horizontally across the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the signatories.



La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, nella persona del Procuratore dott.ssa Lia Sava, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nella persona del Procuratore della Repubblica dott. Maurizio de Lucia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, nella persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa Claudia Caramanna:

-visto il protocollo tra la Procura della Repubblica di Palermo, la Procura per i Minorenni ed il Tribunale per i Minorenni di Palermo “in materia di maltrattamenti e di abusi sessuali in danno di minori” del 24.5.2019;

-rilevata l'esigenza di implementare il coordinamento informativo tra uffici giudiziari in relazione alla materia del “contrasto al fenomeno mafioso, soggetti minorenni”;

-letta la delibera del CSM in data 31 ottobre 2017 in materia di tutela dei minorenni nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, nonché le risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura in data 7 luglio 2010 e 9 maggio 2018 (in particolare all'art.7.6);

-esaminata la risoluzione del CSM in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata (delibera 11 settembre 2018 *risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel distretto di Napoli*);

-considerata la necessità di raccordo nei casi di procedimenti nei confronti di indagati genitori di figli minorenni e nei casi di misure cautelari disposte nei loro confronti, per i reati di cui all'art.51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p.;

-rilevato che appare pressante e urgente l'esigenza di interventi coordinati, con l'avvio di procedimenti civili minorili in parallelo o in esito ai procedimenti penali a carico di soggetti adulti (genitori indagati per i reati di cui all'art.51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p.);

convengono quanto segue


ART.1

NOTIZIE DI REATO EX ART.51 COMMA 3 BIS E 3 QUATER C.P.P.

Nei procedimenti penali iscritti nel registro mod. 21 nei casi di genitori di figli minorenni indagati per i reati di cui all'art.51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p., la Procura della Repubblica presso il Tribunale, compatibilmente con le esigenze investigative, segnalerà la indicata situazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo copia degli atti.

In particolare:

-1 bis l'informazione agli uffici minorili sarà sempre tempestiva quando sia stata eseguita una misura cautelare, con la trasmissione della richiesta della misura cautelare e della relativa ordinanza.



In tali casi la Procura della Repubblica D.D.A. anche con l'ausilio delle forze dell'ordine che hanno compiuto le indagini, procederà ad acquisire informazioni riguardanti il nucleo familiare dei soggetti sottoposti ad indagini, verificando (anche con semplice certificazione anagrafica) la eventuale presenza di soggetti minorenni e procederà alla segnalazione alla Procura per i minorenni dei procedimenti in cui sia verificata la suddetta situazione;

-1 ter negli altri casi, la scelta del momento in cui effettuare la segnalazione, sarà rimessa al prudente apprezzamento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario;

-1 quater nei casi in cui, nel corso delle indagini, si acquisisca notizia del coinvolgimento anche inconsapevole di minori (anche non imputabili), nelle attività illecite dei familiari, ovvero emergano elementi dai quali si ricavi la sussistenza di situazioni di devianza cui siano eventualmente sottoposti i minori, il Procuratore della Repubblica informerà il Procuratore per i Minorenni, al fine di consentire la tempestiva ed efficace attivazione delle necessarie e opportune iniziative a tutela, trasmettendo copia di tutti gli atti ritenuti utili (ed ostensibili), per consentire le iniziative in sede civile o amministrativa.

ART.2

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Procuratore per i minorenni, ricevuti dalla Procura ordinaria copie di atti non ostensibili, provvederà a costituire un fascicolo A.C. c.d. "riservato", non ostensibile, utilizzando le informazioni in essi contenute al limitato fine di attivare un monitoraggio sui minori a rischio di pregiudizio da parte degli organi competenti, così acquisendo eventualmente *aliunde* gli elementi conoscitivi su cui fondare il ricorso al Tribunale per i Minorenni per l'adozione di misure di protezione.

L'utilizzazione degli atti trasmessi dalla Procura ordinaria dovrà, invece, sempre essere preventivamente concordata.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni comunicherà alla Procura ordinaria le iniziative assunte a tutela del minore, trasmettendo copia dei relativi provvedimenti per opportuna conoscenza.

Gli uffici si impegnano a garantire la riservatezza sul luogo in cui il minorenne abbia trovato eventuale ricovero provvisorio, nonché sull'identità e sulla residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato (da effettuarsi ove possibile presso il curatore speciale o il tutore) anche dopo la chiusura delle indagini preliminari e dopo la conclusione del processo, salvo che il Tribunale per i minorenni disponga diversamente.



ART.3

L'ESECUZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

Fermo restando l'obbligo di cui all'art.293 comma 4 bis c.p.p., il PM presso il Tribunale ordinario, avrà cura di coordinarsi tempestivamente con il PM minorile in caso di esecuzione di misure cautelari disposte nei confronti di genitori e/o affidatari di soggetto minore e ciò al fine di consentire la tempestiva predisposizione di tutte le misure idonee a garantire l'adeguata tutela dei minori.

ART.4

REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, in considerazione della delicatezza del tema oggetto del presente protocollo, sono individuati quali unici referenti per l'attuazione e il rispetto dei termini del protocollo.

Si assicura il monitoraggio delle prassi attuative del protocollo, al fine di ogni utile modifica e integrazione, fermo restando la piena vigenza, "in materia di maltrattamenti e di abusi sessuali in danno di minori", del protocollo del 24.5.2019.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo assicurerà la puntuale attuazione di quanto prescritto; a tal fine e per consentire il prescritto monitoraggio, i due uffici di Procura interessati comunicheranno al Procuratore Generale, con cadenza semestrale, i dati concernenti il numero e la tipologia dei procedimenti per i quali il presente protocollo ha avuto attuazione.

ART.5

EFFICACIA, DURATA, RINNOVO DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, a meno di espressa rinuncia di una delle parti.

Palermo,


IL PROCURATORE GENERALE



Lia Sava

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Maurizio de Lucia



IL PROCURATORE PER I MINORENNI

Claudia Caramanna

